REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 52/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37663** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:

XX, nato il **XX** a **XX** e ivi residente alla Via **XX** (C.F.: **XX**), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Azzarone e domiciliato presso lo Studio del legale in Manfredonia, Via Scaloria 37;

contro

I.N.P.S., in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Regionale e presso di essa domiciliato in Bari alla via Putignani n.108;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Uditi, all'udienza in data 18 febbraio 2025 con l'assistenza del Segretario dott.ssa Laura Guastamacchia, l'avv. Azzarone per il ricorrente e l'avv. De Leonardis per l'I.N.P.S.;

Considerato in

FATTO

Con ricorso depositato in data 30 luglio 2024, **XX**, come sopra generalizzato, già Brigadiere Capo della Guardia di Finanza in congedo dal 29/12/2010, riferisce:

- di aver presentato in data 18 gennaio 2011 alla propria Amministrazione, nella specie Reparto Tecnico Logistico Amministrativo (RE.T.L.A.), la domanda cartacea per la concessione della pensione privilegiata;

- che, a seguito del verbale del **XX** della competente Commissione Medica Ospedaliera E.I. di Roma, il citato RE.T.L.A. trasmetteva la suddetta istanza, corredata del richiamato atto amministrativo medico-legale, al Comando Generale della Guardia di finanza in ossequio alla procedura prescritta dalla circolare n. 18/2009;

- che a seguito della sua costituzione, nell'aprile 2014, il Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di finanza (C.I.A.N.) – subentrato al Comando Generale al fine, tra l'altro, di accentrare a livello nazionale la gestione istruttoria del trattamento pensionistico e previdenziale di tutti i militari del Corpo – inviava in data 03/09/2014 all'I.N.P.S. (in cui è stato incorporato l'I.N.P.D.A.P. a far data dall'1/01/2012, ex art. 21 del decreto-legge n. 201/2011) la ricordata domanda cartacea per la conseguente liquidazione e pagamento della chiesta pensione privilegiata;

- di aver presentato, dietro suggerimento informale di colleghi del C.I.A.N. e stante l'assenza di notizie in merito allo stato della pratica, istanza telematica all'I.N.P.S. in data 13 luglio 2022;

- che l'I.N.P.S. – Direzione Provinciale di Foggia, divenuta competente territorialmente per effetto del trasferimento di residenza del pensionato da Roma (Ostia) a Manfredonia (FG), liquidava quindi il trattamento privilegiato in questione con il decreto n. **XX** del **XX**, con decorrenza giuridica a far data dal 30 dicembre 2010 ed economica dal 1° agosto 2022, quale "primo giorno

del mese successivo alla presentazione [telematica, avvenuta come detto il precedente 13 luglio] della domanda;

- di aver invano interloquito con l'I.N.P.S. anche mediante atto di diffida, contestando la decorrenza economica del diritto.

Ciò posto, il ricorrente, nel ritenere illegittimo l'operato dell'I.N.P.S. per le motivazioni di diritto sviluppate nel gravame, ha chiesto l'accertamento del diritto alle somme arretrate a titolo di pensione privilegiata a decorrere dal 30 dicembre 2010, data della sua cessazione dal servizio.

Si è costituito l'I.N.P.S., il quale ha eccepito l'infondatezza della pretesa, in quanto a partire dal 01/01/2010 le competenze in materia di liquidazione del trattamento pensionistico sono passate all'I.N.P.D.A.P., cui andava quindi trasmessa la relativa istanza, anche alla luce delle circolari emesse dall'Ente previdenziale.

Inoltre, a parere dell'I.N.P.S., nessun rilievo potrebbe attribuirsi alla circostanza che nel 2014 il datore di lavoro aveva provveduto a trasmettere all'allora competente I.N.P.D.A.P. l'istanza dell'interessato, in quanto all'epoca era ormai in vigore la circolare n. 131/2012, in virtù della quale, a decorrere dal 01/02/2013, per le domande di pensione di privilegio operava il regime dell'invio telematico in via esclusiva.

In via subordinata, l'Ente previdenziale ha eccepito la prescrizione dei ratei ultra-quinquennali e il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione.

In vista dell'udienza, il ricorrente ha fatto pervenire brevi note, con le quali ha controreplicato alle eccezioni dell'Ente previdenziale.

All'udienza del 18 febbraio 2025, le parti si sono riportate ai rispettivi scritti.

La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura del

dispositivo in aula.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame di questo Giudice attiene alla domanda del ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla liquidazione della P.P.O. con decorrenza dalla data 30 dicembre 2010, anziché dal mese successivo a quello della domanda (febbraio 2022).

La domanda è fondata e va accolta nei limiti di seguito meglio illustrati.

In primo luogo, in tema di decorrenza del trattamento pensionistico privilegiato, giova rammentare che ai sensi dell'art. 191, comma 1 del TU 1092/1973, "*La pensione diretta e l'assegno rinnovabile decorrono dalla data di cessazione dal servizio stabilita nel relativo provvedimento*…", mentre, nel caso in cui la domanda sia presentata oltre il biennio dalla cessazione dal servizio "*… il pagamento della pensione o dello assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti prescritti*" (comma 3 del medesimo art. 191 TU 1092/1973).

Quanto alle modalità di avvio del procedimento, nei casi in cui lo stesso avvenga a domanda, l'art.168, comma 1, del TU 1092/1973 prevede che "*La domanda di trattamento privilegiato diretto è presentata all'ufficio presso il quale il dipendente ha prestato l'ultimo servizio".*

Va altresì evidenziato che l'art. 5 del D.P.R. 261/2001 recante il Regolamento per la semplificazione dei procedimenti, fra gli altri, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria, ha previsto che "1. *L'ufficio che riceve la domanda, cura l'immediato invio, unitamente alla documentazione prodotta dall'interessato, all'ufficio dell'Amministrazione competente ad emettere il*

provvedimento finale."

Così ricostruita la cornice normativa di riferimento, nel caso di specie il ricorrente ha presentato la domanda per la concessione del beneficio pensionistico in forma cartacea in data 18 gennaio 2011, e dunque entro il biennio dalla cessazione dal servizio avvenuta in data 30 dicembre 2010.

L'istanza risulta trasmessa all'allora datore di lavoro, e in particolare indirizzata all'Ufficio, il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo (RE.T.L.A.), competente secondo le disposizioni organizzative interne (cfr. Circolare INPDAP n.18/2009), a ricevere le domande per la concessione del trattamento privilegiato.

Il suddetto Reparto poi, ai fini del successivo inoltro all'Ente previdenziale allora competente, trasmetteva la documentazione, secondo quanto prescritto dalla citata circolare, al Comando Generale della Guardia Finanza.

Infine, con nota del 3 settembre 2014 il Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di finanza (C.I.A.N.), nel frattempo succeduto al Comando Generale per la gestione accentrata delle pratiche relative al trattamento pensionistico e previdenziale di tutti i militari del Corpo, ha inoltrato all'I.N.P.D.A.P. per il seguito di competenza la documentazione inerente alla domanda per la concessione della P.P.O. presentata dallo **XX**.

A seguito dell'inerzia dell'I.N.P.S., nel frattempo succeduto all'I.N.P.D.A.P., il ricorrente ha quindi ritenuto, in un'ottica evidentemente sollecitatoria, di presentare una nuova domanda telematica in data 13 luglio 2022, cui ha fatto seguito l'adozione del provvedimento di liquidazione del trattamento privilegiato, oggetto di contestazione.

Alla luce del quadro sopra sunteggiato, reputa questo Giudice che l'I.N.P.S.

abbia erroneamente riconosciuto il beneficio pensionistico con decorrenza dal mese successivo alla domanda, in quanto risulta *per tabulas* che lo **XX** abbia presentato la domanda, secondo le modalità previste dalle norme di legge e regolamentari nonché dalle disposizioni di carattere meramente interno vigenti *ratione temporis*, entro il biennio dalla cessazione dal servizio, con conseguente applicazione della disposizione di cui all'art. 191, comma 1, del TU 1092/1973.

Al riguardo, appare evidente che non è in alcun modo addebitabile al ricorrente la circostanza che l'allora competente I.N.P.D.A.P., ricevuta la documentazione da parte del datore di lavoro, non abbia provveduto alla conclusione del procedimento finalizzato al riconoscimento del beneficio pensionistico, se non, nella nuova veste del successore I.N.P.S., dopo la presentazione dell'istanza telematica.

Sotto tale profilo, appare del tutto priva di pregio l'eccezione dell'Ente previdenziale secondo cui l'istanza trasmessa dal datore di lavoro nel 2014 non risultava procedibile, in quanto non presentata in via telematica come prescritto dalla Circolare n. 131/2012 nel frattempo intervenuta.

Al riguardo, al di là di ogni considerazione in merito alla idoneità della predetta Circolare a regolare lo svolgimento di un procedimento avviato secondo un diverso regime nonché a derogare a modalità procedimentali previste da norme di rango primario, è sufficiente considerare che il ritardo, circa tre anni (dal 2011 al 2014), con il quale l'allora datore di lavoro ha provveduto ad inoltrare all'I.N.P.D.A.P. la documentazione necessaria per il seguito di competenza non potrebbe giammai essere addebitato al ricorrente, il quale, come detto, ha presentato la domanda nei termini e secondo le

modalità previste dalle norme all'epoca vigenti.

In definitiva, il ricorso va accolto, con conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente a conseguire il trattamento pensionistico privilegiato con decorrenza dal 30 dicembre 2010.

Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dall'I.N.P.S. con riferimento agli arretrati, va rammentato che ai sensi dell'art. 2 del r.d. n.295/1939, applicabile alle pensioni pubbliche, le rate di pensione si prescrivono in cinque anni.

Nel caso di specie, reputa questo Giudice che, diversamente da quanto affermato da parte del ricorrente, il momento da cui far decorrere il termine prescrizionale ex art. 2935 c.c. coincide con la data del 3 settembre 2014, in cui il ricorrente ha avuto conoscenza del coinvolgimento dell'Ente previdenziale nel procedimento avviato con l'istanza presentata al datore di lavoro.

A decorrere da tale data, infatti, il ricorrente, scaduto il termine di legge per la conclusione del procedimento, avrebbe potuto agire avverso l'inerzia dell'I.N.P.D.A.P..

Ciò posto, va evidenziato che lo **XX** ha depositato uno screenshot relativo all'interlocuzione telematica avvenuta con l'Ente previdenziale in merito allo stato del procedimento; in particolare, dall'analisi del documento, emerge che l'Istituto ha fornito riscontro in data 28/05/2020, ore 19.22, informando l'interessato che la richiesta era stata inoltrata alla Gestione pensioni pubbliche.

Al riguardo, va evidenziato che gli screenshots rientrano a pieno titolo nelle "riproduzioni informatiche di fatti", che, secondo quanto previsto dall'art.

2711 c.c., "…*formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime"*.

Nel caso di specie, l'Ente previdenziale non ha in alcun modo disconosciuto l'autenticità della riproduzione in formato telematico relativa all'interlocuzione avvenuta con il ricorrente in merito allo stato del procedimento.

Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che con la richiesta telematica presentata nel 2020 il ricorrente abbia validamente interrotto il termine prescrizionale.

In assenza di data certa sul momento di presentazione della richiesta di informazioni, deve prendersi a riferimento, ai fini dell'*exordium praescriptionis*, quantomeno la data della risposta dell'I.N.P.S., ovvero il 28 maggio 2020, con la conseguenza che vanno ritenuti prescritti i ratei pensionistici anteriori al 28 maggio 2015.

Gli arretrati andranno maggiorati, a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei, degli interessi legali e, nei limiti dell'eventuale importo differenziale secondo il principio del c.d. cumulo parziale di cui alla pronuncia delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 10/2002, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.

L spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso **n.37663,** lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Condanna l'I.N.P.S. alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate nell'importo complessivo di € 700,00 (settecento/00), da distrarsi in favore del legale antistatario.

Così deciso, in Bari, all'udienza in data 18 febbraio 2025.

IL GIUDICE

Andrea Costa
(F.to digitalmente)

Depositata il 27.02.2025
Il Funzionario
Laura Guastamacchia
(F.to digitalmente)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento dei dati personali

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3 del detto decreto legislativo nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

IL GIUDICE

Andrea Costa
(F.to digitalmente)

Depositata il 27.02.2025
Il Funzionario
Laura Guastamacchia
(F.to digitalmente)

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Il Funzionario

Laura Guastamacchia